



## PROMEMORIA PER LE ISTITUZIONI PER LA CUSTODIA DI BAMBINI COVID-19: Protezione della salute nel settore della custodia di bambini complementare alla famiglia

07.04.2020

In seguito ai provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus (COVID-19), i Cantoni devono provvedere alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non possono essere accuditi privatamente. Per l'accudimento in questo settore non si può ricorrere a persone particolarmente a rischio. Le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse soltanto se le autorità competenti prevedono altre forme idonee di custodia<sup>1</sup>.

Il presente promemoria illustra le misure di protezione della Confederazione per le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia<sup>2</sup>, che comprendono le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche nonché le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne. Le misure concernono i bambini che usufruiscono di questa offerta di custodia istituzionale, i loro genitori e i e collaboratori delle strutture interessate.

Le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia devono informarsi regolarmente sulle disposizioni dell'autorità di vigilanza e competente per il rilascio dell'autorizzazione e sono tenute ad attenersi alle sue prescrizioni.

### 1 COLLABORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO

Sono considerati particolarmente a rischio i collaboratori a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare di ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro (v. UFSP – [Persone particolarmente a rischio](#)). Le donne incinte e i collaboratori giovani non sono considerati particolarmente a rischio. Le prime godono tuttavia di una protezione sul posto di lavoro nell'ambito della protezione della maternità (v. SECO – [Protezione della maternità](#)). In linea di massima, gli apprendisti non godono di un trattamento diverso rispetto agli altri collaboratori per quanto concerne l'esposizione ai rischi. Rimangono però apprendisti, nonostante l'attuale situazione, il che significa che non possono essere equiparati ai collaboratori formati.

I collaboratori attestano al datore di lavoro la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. L'indicazione esatta dei motivi per cui sono particolarmente a rischio è volontaria. A seconda del caso, il datore di lavoro può esigere un certificato medico<sup>3</sup>.

I collaboratori particolarmente a rischio sono esonerati dall'attività a contatto diretto con i bambini. Se possibile, è assegnata loro un'attività sostitutiva adeguata nel rispetto delle misure di protezione raccomandate, che non richieda però il contatto con i bambini e gli altri collaboratori. Possono essere attribuite loro, per esempio, attività amministrative. Questi collaboratori devono evitare qualsiasi contatto con altre persone anche nel tragitto per recarsi al lavoro. Se non è possibile, i collaboratori particolarmente a rischio devono lavorare da casa.

Se l'attività non può essere svolta da casa, il datore di lavoro pone in congedo i collaboratori particolarmente a rischio e continua a versare loro il salario (v. SECO – Promemoria [Protezione della salute sul posto di lavoro – Coronavirus \[COVID-19\]](#)).

<sup>1</sup> Art. 5 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24

<sup>2</sup> Le misure di protezione della Confederazione valgono per tutte le istituzioni per la custodia di bambini private e per la maggior parte di quelle pubbliche. In caso di dubbi sull'applicabilità delle misure di protezione ci si può rivolgere all'ispettorato cantonale del lavoro.

<sup>3</sup> Art. 10c dell'ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24

## 2 COLLABORATORI E BAMBINI CON SINTOMI DI UN'INFEZIONE RESPIRATORIA ACUTA

---

I collaboratori e i bambini che soffrono di tosse, mal di gola, respiro affannoso con o senza febbre, sintomi febbrili o dolori muscolari devono restare a casa e, se i sintomi non passano, sono molto forti o si aggravano, recarsi dal medico o al pronto soccorso dopo averli contattati telefonicamente. Negli altri casi si mettono in auto-isolamento per almeno dieci giorni (v. UFSP – [Auto-isolamento](#)). I collaboratori e i bambini con sintomi di un'infezione respiratoria acuta non sono autorizzati a lavorare o a frequentare l'istituzione (v. UFSP – [Auto-isolamento e auto-quarantena](#)).

I collaboratori e i bambini che vivono nella stessa economia domestica con una persona che soffre di un'infezione respiratoria acuta (tosse, mal di gola, respiro affannoso) con o senza febbre, sintomi febbrili o dolori muscolari non possono recarsi presso l'istituzione per dieci giorni e si mettono in auto-quarantena a casa (v. UFSP – [Auto-quarantena](#)). Questo vale anche nel caso di collaboratori con partner che presentano i sintomi descritti. Se durante questo periodo non manifestano sintomi, dopo la sua conclusione i collaboratori o i bambini possono riprendere a lavorare presso l'istituzione o a frequentarla.

I genitori devono andare immediatamente a prendere i propri figli presso l'istituzione se questi ultimi soffrono di tosse, mal di gola o respiro affannoso (con o senza febbre), sintomi febbrili o dolori muscolari. I bambini malati e tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica, come pure eventuali partner non conviventi dei genitori, devono mettersi in auto-quarantena a casa propria. Inoltre si dovrebbero informare gli altri collaboratori e i genitori. Questo è importante affinché siano sensibilizzati e prestino attenzione alla comparsa di eventuali sintomi su di sé.

Non vi è l'obbligo di mettere in quarantena tutti i bambini e i collaboratori dell'istituzione in questione e non deve essere nemmeno ordinata la chiusura della struttura. Occorre tuttavia informare immediatamente il medico cantonale nonché l'autorità competente per la vigilanza e il rilascio delle autorizzazioni, se si è verificato un caso confermato di COVID-19 presso un'istituzione per la custodia di bambini.

## 3 MISURE DI PROTEZIONE

### 3.1 IGIENE

---

Si deve mettere a disposizione quanto necessario e prendere provvedimenti per garantire il rispetto delle misure di protezione indicate dall'Ufficio federale della sanità pubblica (v. UFSP – [Regole di igiene](#)), ad esempio predisponendo dispenser di sapone, salviette usa e getta, disinfettante e cestini della spazzatura chiusi e pulendo regolarmente i locali e gli oggetti. Tutte le persone che si trovano nell'istituzione (collaboratori, bambini e genitori) devono lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone, in particolare dopo l'arrivo all'istituzione, prima e dopo la preparazione e la consumazione dei pasti nonché prima e dopo le pause e i colloqui.

I bambini devono lavarsi le mani con acqua e sapone. Nel loro caso il disinfettante va usato soltanto in casi d'emergenza, quando non c'è la possibilità di lavarsi le mani con acqua e sapone. Per prevenire irritazioni della pelle andrebbe utilizzata una crema per le mani idratante.

Anche i genitori devono rispettare le misure d'igiene all'interno dell'istituzione. Per ridurre al minimo il numero delle persone presenti all'interno dei locali dell'istituzione, i genitori accompagnano i bambini soltanto quanto necessario quando li portano all'istituzione o vanno a riprenderli.

Si raccomanda di informare regolarmente i collaboratori, i genitori e i bambini sulle misure di protezione e su altri aspetti importanti. A tal fine l'UFSP mette a disposizione vario materiale informativo in diverse lingue (v. UFSP – [Download in diverse lingue](#)).

## 3.2 DISTANZIAMENTO ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE

---

Per principio occorre badare a che i collaboratori, i genitori e i bambini possano mantenere una distanza di due metri gli uni dagli altri. Si devono formare gruppi di collaboratori e bambini il più possibile ristretti (idealmente cinque bambini oltre agli educatori) e fare in modo che la loro composizione resti costante. Quando un gruppo di educatori e bambini s'intrattiene al di fuori dell'istituzione (p. es. fa una passeggiata o va al parco giochi o al parco), il gruppo non deve essere composto da più di cinque persone (compresi gli educatori). Va inoltre mantenuta una distanza di almeno due metri da altre persone<sup>4</sup>.

I neonati e i bambini piccoli non possono e non devono essere accuditi mantenendo le distanze, poiché questo sarebbe incompatibile con il loro benessere. Vanno evitati cambiamenti quotidiani nella composizione dei gruppi di neonati e bambini piccoli nonché i contatti con persone estranee al gruppo.

## 4 MAGGIORI INFORMAZIONI

---

Sito Internet dell'UFSP sul nuovo coronavirus:

- [www.bag.admin.ch/nuovo coronavirus](http://www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus)
- [www.ufsp-coronavirus.ch](http://www.ufsp-coronavirus.ch)

Sito Internet della SECO:

- [www.seco.admin.ch/piano-pandemico](http://www.seco.admin.ch/piano-pandemico)

Sito dell'UFAS sul nuovo coronavirus:

- [www.bsv.admin.ch/panoramica coronavirus](http://www.bsv.admin.ch/panoramica-coronavirus)

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sui siti Internet di kibesuisse e pro enfance. Queste due federazioni delle istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia sono sostenute dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS):

- [www.kibesuisse.ch](http://www.kibesuisse.ch)
- [www.proenfance.ch](http://www.proenfance.ch)

---

<sup>4</sup> Art. 7c dell'ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24

### CONTACT

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
[covid-19@bag.admin.ch](mailto:covid-19@bag.admin.ch) | [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch)